

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

(Approvato con deliberazione consiliare in data 15 novembre 2018)

-CAPO I-

Iscrizione al Registro dei Praticanti

art. 1

Il laureato in Giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a svolgere un periodo di tirocinio professionale a contenuto teorico e pratico della durata di diciotto mesi che costituisce, altresì, condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

art. 2

Il laureato in Giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti presentando la domanda ed allegando i documenti di cui all'elenco disponibile presso la sede dell'Ordine e nel relativo sito internet.

art. 3

L'ammissione al tirocinio professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, previo esame della domanda e documentazione di cui all'art.2, non oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il Consiglio, ove vengano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione dovrà prima di provvedere, darne comunicazione scritta all'interessato a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, concedendogli termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della stessa per eventuali osservazioni. L'interessato potrà chiedere, entro il medesimo termine, di essere sentito personalmente. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso sino al ricevimento delle eventuali osservazioni o, per il caso in cui il tirocinante ne abbia fatto richiesta, fino al completamento dell'eventuale sua audizione.

Avverso la delibera di diniego dell'iscrizione, l'interessato può, entro 30 giorni dalla notificazione, presentare ricorso al CNF.

art. 4

Il laureato in Giurisprudenza che intende richiedere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, qualora svolga un'attività lavorativa subordinata pubblica o privata, in via continuativa od occasionale, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine al momento della domanda di iscrizione, specificando il tipo di attività lavorativa, l'orario di lavoro o l'impegno temporale che l'attività comporta, il datore di lavoro ovvero il referente in un eventuale rapporto di collaborazione o di società ed allegare il contratto di lavoro/collaborazione/società, dichiarando sotto la propria personale responsabilità l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi. Il praticante dovrà, altresì, comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative nonché eventuali mutamenti delle modalità e degli orari di svolgimento delle medesime.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di verificare, eventualmente previa richiesta di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione anche al datore di lavoro o equiparato, la compatibilità dell'attività lavorativa con il corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio professionale.

Nel caso in cui il Consiglio non ritenga compatibile lo svolgimento dell'attività lavorativa con lo svolgimento del tirocinio professionale potrà rifiutare l'iscrizione o disporre la cancellazione del praticante già iscritto.

-CAPO II-

Modalità e svolgimento del tirocinio

art. 5

Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e con rigorosa osservanza del segreto professionale.

art. 6

Il tirocinio professionale, che deve essere svolto in forma continuativa per 18 mesi, si articola in tre distinte attività:

- a) la frequenza di uno studio professionale per almeno 20 ore settimanali;
- b) la partecipazione ad almeno venti udienze per semestre;
- c) la frequenza obbligatoria e con profitto di un corso di formazione professionale di cui all'art 43 D.lgs 247/2012, salve le deroghe, totali o parziali, ove espressamente previste dalla legge e dai regolamenti, per i corsi di specializzazione e per le forme di tirocinio alternative e ritenute equipollenti alla frequenza dello studio legale.

art. 7

Lo svolgimento del tirocinio è documentato dal "libretto del tirocinio", in cui dovranno essere indicate tutte le attività svolte durante il periodo di pratica.

Il libretto di tirocinio è costituito in formato digitale ed è accessibile dal portale del sito dell'Ordine previa autenticazione.

Il periodo di tirocinio viene suddiviso in semestri. Nel libretto di tirocinio il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre per la durata di 18 mesi decorrenti dalla data della delibera di iscrizione al Registro Speciale.

Nel caso in cui il tirocinante sostituisca un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, l'annotazione nel libretto dell'attività svolta è limitata a quella presso lo studio.

In tal caso il praticante dovrà produrre con modalità telematica documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio in forma alternativa, accompagnandola con una relazione illustrativa dell'attività svolta.

art. 8

Il libretto del tirocinio viene suddiviso per semestri e dovrà, per ogni semestre, essere compilato con i seguenti tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze, escluse quelle di mero rinvio, a cui il praticante ha assistito – in numero non inferiore a 20 per semestre, con un numero minimo di 10 per trimestre;
- b) gli atti ed i pareri alla cui redazione il praticante ha partecipato – in numero non inferiore a 3 per trimestre e 6 per semestre;
- c) le questioni giuridiche – in numero minimo di 3 per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

Il Consiglio dell'Ordine potrà chiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti indicati nel libretto nonché dei verbali delle udienze alle quali il praticante ha assistito o partecipato.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dallo studio individuale o associato presso il quale è svolta la pratica. La certificazione richiesta è, comunque, sottoscritta digitalmente dal titolare dello studio.

Il tirocinio può essere svolto anche presso due Avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio nel caso si presuma che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

In tale ultimo caso dovrà essere depositata telematicamente al Consiglio dell'Ordine, non oltre la scadenza del relativo semestre, dichiarazione di consenso dell'avvocato presso il quale viene

svolta la pratica nonché dell'avvocato presso il quale viene effettuata l'attività integrativa, debitamente datata e sottoscritta.

La veridicità delle annotazioni contenute nel libretto del tirocinio viene attestata dall'avvocato presso il cui studio il praticante svolge il tirocinio mediante apposizione della sottoscrizione digitale alla fine di ogni semestre.

art. 9

Il libretto del tirocinio, completato in ogni sua parte, dovrà essere compilato in modalità telematica nel termine di 30 giorni dalla scadenza del semestre per la convalida da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alla convalida del semestre, previa disamina del libretto, verifica della completezza delle annotazioni, nonché della regolarità formale della compilazione e degli adempimenti richiesti, secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge, e potrà procedere ad ogni verifica ritenuta opportuna.

Qualora la compilazione non avvenga entro il termine suddetto dovrà essere presentata istanza corredata da idonea documentazione in merito ai motivi del ritardo che verranno valutati dal Consiglio. Ove il ritardo sia ritenuto ingiustificato, il semestre è considerato compiuto solo alla data dell'effettiva compilazione del libretto.

In caso di mancata compilazione del libretto, non giustificata, il semestre non sarà convalidato e, quindi, il praticante non potrà usufruirne ai fini del compimento del tirocinio professionale.

L'indicazione da parte del praticante di circostanze non corrispondenti al vero, sia nel libretto del tirocinio che in altre relazioni o comunicazioni, comporta il diniego o la revoca della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è tenuto a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute nel libretto del tirocinio che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre.

L'attestazione con firma digitale da parte del *dominus* sul libretto o in altre relazioni o comunicazioni che riguardino il praticante non corrispondenti al vero costituisce oggetto di valutazione disciplinare a norma del vigente Codice Deontologico.

art. 10

Al termine dei 18 mesi di pratica, oltre alla compilazione finale del libretto, da compiersi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo semestre, il praticante dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una relazione finale. Tale relazione dovrà riguardare l'attività compiuta presso lo studio di partecipazione ed assistenza alla redazione di atto e/o di pareri, allo studio di questioni giuridiche nonché di preparazione alle udienze qualora si tratti di studio ed

approfondimento di questioni processuali. La mera riproduzione o allegazione dell'atto e/o del parere non verrà considerata idonea e sostituiva della relazione e potrà comportare valutazione negativa in merito alla convalida del relativo semestre o del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

La relazione dovrà recare le sottoscrizioni digitali del praticante e dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

La mancata sottoscrizione da parte del *dominus* presso il quale l'attività è stata svolta sarà considerata quale mancanza di attestazione della veridicità della stessa e, quindi, valutata ai fini del corretto e regolare svolgimento della pratica.

-CAPO III-

Il tirocinio all'interno dello studio professionale

art. 11

L'avvocato che intenda accogliere praticanti presso il proprio studio deve avere un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno cinque anni ed essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi.

L'avvocato non potrà accogliere praticanti presso il suo studio in numero superiore a tre contemporaneamente, salva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine rilasciata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di associazione professionale il limite di cui al precedente capoverso dovrà intendersi riferito ad ogni singolo associato che abbia, comunque, la richiesta anzianità di iscrizione.

art. 12

Lo svolgimento del tirocinio presso lo studio deve essere svolto sotto il controllo diretto del *dominus* e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Il praticante deve essere impegnato solo per compiti attinenti alla professione legale senza esclusione dell'attività di cancelleria che, tuttavia, deve considerarsi a compimento e completamento della formazione e non quale attività svolta in via esclusiva.

art. 13

La frequentazione dello studio da parte del praticante deve avvenire per almeno 20 ore settimanali oltre al tempo dedicato alle udienze, salvo situazioni specifiche e motivate previamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che, per comprovate esigenze di studio, personali o di salute, voglia sospendere la frequentazione dello studio, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

La sospensione della frequenza dello studio sospende anche il tempo necessario ai fini della convalida del relativo semestre.

Fermo che il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa, può essere sospeso per un periodo pari o superiore a 6 mesi per accertati motivi di salute, maternità e paternità, di adozione, sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto, dalla necessità di prestare assistenza continuativa a prossimi congiunti o al coniuge affetti da malattia che li rendano non autosufficienti.

La sospensione superiore ad 1 mese ma inferiore a 6 mesi può essere giustificata anche da motivi personali diversi da quelli previsti nel comma precedente.

In tali casi il praticante interessato ad ottenere la sospensione deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni.

Qualora il Consiglio ritenga infondata la domanda, dopo aver sentito l'interessato, la rigetta con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della domanda.

Cessata la causa di sospensione il praticante deve darne immediata comunicazione in via telematica al Consiglio ed il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità.

La sospensione del tirocinio per oltre 6 mesi, in assenza di uno dei motivi di cui al comma 3, comporta la cancellazione dal Registro dei Praticanti secondo quanto disposto dall'ordinamento professionale. E' fatta salva la facoltà di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione. In tal caso il periodo di tirocinio svolto nel periodo antecedente alla sospensione non verrà computato ai fini del periodo complessivo di diciotto mesi.

-CAPO IV-

Il tirocinio professionale nelle udienze

art. 14

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 10 per ogni trimestre e, quindi, almeno 20 per ogni semestre con esclusione di quelle di mero rinvio, di spedizione della causa a sentenza senza discussione orale, nonché di mera lettura del dispositivo.

Possano essere computati nel novero delle udienze a cui il praticante deve assistere anche incontri nell'ambito di procedure di risoluzione alternativa della controversia (c.d. ADR), che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione del procedimento di negoziazione assistita. Ai fini della convalida del semestre non verrà considerata la partecipazione ad un numero di udienze superiore a 2 per giorno.

art. 15

Nel libretto del tirocinio dovranno essere indicate tutte le udienze cui il praticante ha assistito con l'individuazione delle parti, del numero di ruolo del procedimento o del processo e dell'attività compiuta in udienza.

L'effettiva partecipazione del praticante all'udienza verrà attestata dalla sottoscrizione con firma digitale del *dominus* nel libretto del tirocinio e dovrà risultare dall'inserimento nel verbale d'udienza della presenza del praticante.

art. 16

Durante le udienze il praticante è tenuto al rispetto delle norme di deontologia.

Può comparire, purché in possesso dell'abilitazione al patrocinio e nei limiti previsti dalla legge professionale, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e sotto il suo controllo e responsabilità anche se si tratta di affari non trattati direttamente dallo stesso.

art. 17

La partecipazione del praticante alle udienze trattate da uno studio diverso da quello nel quale è svolta la pratica è consentita se previamente conosciuta ed espressamente autorizzata dal *dominus* e dall'avvocato che risulta in mandato o al quale è conferita la nomina a difensore.

In tal caso il *dominus* si rivolgerà al collega e demanderà a quest'ultimo la preparazione del praticante per l'udienza.

-CAPO V-

Il tirocinio nella scuola di formazione

art. 18

Il praticante è tenuto a frequentare la scuola di formazione professionale istituita dall'Ordine ovvero altro corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da Ordini, associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 43 D.lgs 247/2012 e 2 del

Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, assistendo, nel corso di tre semestri consecutivi, a non meno dell'80% delle ore di lezione programmate.

art. 19

La frequenza alla Scuola è rilevata elettronicamente, a ciascuna lezione, sia in entrata che in uscita, mediante il tesserino di iscrizione al Registro dei praticanti che verrà rilasciato all'atto dell'iscrizione.

Ove la rilevazione in entrata e/o in uscita di cui al comma precedente non avvenga, la lezione non verrà computata ai fini della frequentazione della Scuola.

Per il caso in cui non sia attivo un sistema di rilevamento elettronico della presenza, la frequenza alla Scuola sarà documentata mediante la raccolta della firma di partecipazione, che dovrà essere apposta sia all'inizio che alla conclusione di ciascuna lezione.

Qualora dovesse mancare la doppia sottoscrizione, la lezione non verrà computata ai fini della frequentazione della Scuola.

art. 20

Al termine di ogni semestre di Scuola sono previste verifiche del profitto, da parte dei soggetti formatori, con le modalità di cui all'art. 8 D.M. n. 17/2018.

La frequenza ad un numero di ore lezione inferiore all'ottanta per cento delle ore lezione di ogni singolo semestre impedisce l'accesso alle verifiche di fine semestre.

Il mancato accesso alla verifica semestrale e/o il suo mancato superamento, secondo le prescrizioni dell'art. 8 D.M. n. 17/2018, comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di pratica.

Il mancato accesso e/o il mancato superamento della verifica finale, secondo le prescrizioni dell'art. 8 D.M. n. 17/2018, impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale e della relativa verifica.

art. 21

Ai fini di cui ai precedenti articoli del presente capo è istituita la "*Scuola di formazione professionale*" dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Feliciano Benvenuti, che ne ha la gestione, la cui frequentazione con profitto, secondo le modalità disposte dall'art. 43 D.lgs n.247/2012, dal presente regolamento e dal Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, integra il tirocinio forense.

Il programma e la data di inizio dei corsi vengono deliberati dalla Fondazione Feliciano Benvenuti di concerto con il Consiglio dell'Ordine.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola dovranno avere contenuto teorico-pratico e comprendere, oltre allo studio delle materie di esame, l'insegnamento del linguaggio giuridico e dell'argomentazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e di ricerca delle fonti, la deontologia, l'etica professionale e la normativa sulla previdenza forense, l'organizzazione e amministrazione dello studio professionale, nonché i profili contributivi e tributari della professione di avvocato e la previdenza forense.

art. 22

Il Consiglio dell'Ordine delega ad uno o più dei propri componenti nominati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Feliciano Benvenuti, il coordinamento con la Fondazione medesima per l'organizzazione della Scuola stessa che potrà essere attuata attraverso la nomina di uno o più Avvocati o docenti responsabili della didattica, questi ultimi anche non appartenenti al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

-CAPO VI-

Scuole di Specializzazione

art. 23

Ai fini dello svolgimento della pratica forense la frequenza dello studio e della Scuola di formazione può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali di cui all'art 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n 398 e successive modificazioni.

In tal caso il rilascio del certificato di compiuto tirocinio è subordinato alla presentazione del diploma della Scuola di specializzazione.

-CAPO VII-

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari

art. 24

Il praticante che voglia svolgere l'attività di praticantato di cui all'art. 44 L.P. e D.M. n.58/2016 presso un ufficio giudiziario compreso nel circondario del Tribunale di Venezia, deve:

- a) essere iscritto al Registro dei praticanti e avere già svolto 6 mesi di tirocinio presso un avvocato;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42 ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30.1.1942 n.12;

L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, con esclusione di quelli avanti i quali il praticante avvocato esercita attività professionale, può essere svolta per non più di 12 mesi.

Il praticante può anche proseguire il suo tirocinio in un ufficio diverso da quello in cui l'ha iniziata purché presso ciascun ufficio la durata non sia inferiore a 6 mesi.

Qualora si tratti di ufficio con sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante deve trasferire la propria iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

Terminato il periodo di tirocinio, il praticante avvocato redige una relazione sottoscritta dal magistrato affidatario che attesti la veridicità di quanto in essa contenuto e deve essere trasmessa a cura dell'ufficio o in difetto depositata telematicamente dal praticante al Consiglio dell'Ordine, il quale rilascia il relativo certificato con espressa indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016 n.58 e dell'ufficio giudiziario ove ha avuto luogo.

art. 25

Per l'accesso alla professione di avvocato, l'esito positivo del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari di cui all'art. 73 del D.L. n.69/2013, convertito dalla Legge n.98/2013, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

A tal fine, il praticante dovrà depositare telematicamente al Consiglio dell'Ordine la relazione del Magistrato formatore sull'esito del periodo di formazione.

Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica purchè venga svolto:

- per il periodo di diciotto mesi presso un Ufficio Giudiziario tra quelli indicati dal primo comma dell'art. 73 del D.L. n.69/2013;
- per il periodo di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Venezia potrà essere svolto successivamente o contestualmente al periodo di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, purchè durante tale periodo venga garantita:

- la presenza presso lo studio legale per almeno 20 ore settimanali;
- la partecipazione alle udienze previste dal presente Regolamento;
- la partecipazione alla Scuola Forense secondo le modalità previste dal presente regolamento.

-CAPO VIII-

Il tirocinio all'estero

art. 26

La pratica professionale può parzialmente svolgersi in altro paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione nel paese di origine.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato ad un semestre previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Il tirocinante, per la durata del tirocinio svolto in altro paese dell'Unione Europea, è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione di cui all'art 43 legge professionale

L'iscritto al Registro dei praticanti che intenda svolgere il semestre di pratica all'estero dovrà:

- indicare il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio e la qualifica di quest'ultimo, nonché la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali;
- fornire il consenso scritto del professionista ospitante;
- al termine del semestre svolto all'estero, consegnare al consiglio dell'ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta secondo le norme del Paese ospitante, unitamente alla dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione sarà prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata e secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 7, della L.P.

-CAPO IX-

Verifica dell'effettività del tirocinio e del profitto

art. 27

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di verificare l'effettività ed il profitto della pratica professionale da parte di ogni iscritto al Registro dei praticanti, si riserva la facoltà di effettuare controlli individuali, mediante richiesta di documentazione, convocazione e colloquio del praticante.

-CAPO X-

L'abilitazione al patrocinio

art. 28

Decorso 6 mesi dall'iscrizione nel Registro dei Praticanti, il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il suo controllo e responsabilità, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientrano nella competenza del Pretore rispetto ai quali il dominus sia stato nominato difensore fiduciario.

art. 29

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito Registro ed ha durata massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare e a condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Decorso il suddetto termine il praticante –previa convocazione da parte del Consiglio - sarà dichiarato decaduto.

art. 30

Il praticante abilitato al patrocinio –anche dopo aver ottenuto il certificato di compiuto tirocinio- è soggetto all'obbligo della formazione continua, secondo le disposizioni del relativo regolamento n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense, a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione nel relativo registro dei praticanti abilitati.

-CAPO XI-

Certificato di compiuto tirocinio

art. 31

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante e vaglio dei presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

Qualora il Consiglio ritenga di dover negare il rilascio del certificato di compiuto tirocinio comunicherà al praticante le ragioni ostative al rilascio e fisserà un termine non inferiore a 30

giorni per svolgere deduzioni, ferma la facoltà per il praticante di essere sentito prima che il Consiglio dell'Ordine assuma la decisione definitiva.

Dopo il rilascio del certificato di compiuto tirocinio il praticante sarà cancellato dal registro dei praticanti. L'iscrizione può tuttavia permanere su espressa richiesta dell'interessato per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

art. 32

In caso di trasferimento presso altro Consiglio dell'Ordine viene rilasciato il certificato con il quale viene attestata la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo risulti compiuto, viene rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede d'esame è quello di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

-CAPO XII-

Disposizioni transitorie e finali

art. 33

Dal momento dell'iscrizione il praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento che regolano il tirocinio professionale ed è tenuto all'osservanza del presente regolamento.

Il praticante deve essere a conoscenza delle disposizioni di deontologia che regolano la professione, alle quali è soggetto.

art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

art. 35

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, si applicheranno ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dall'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 n.17.

art. 36

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2018 e si applicherà ai tirocini iniziati a partire da tale momento.